

UFFICIO DI SORVEGLIANZA VERCELLI
per le circoscrizioni dei Tribunali di Vercelli - Ivrea – Biella

SIUS 2014/5638

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

VISTI gli atti relativi al reclamo avente ad oggetto:

RECLAMO RISARCITORIO (art. 35-ter, L. 26 luglio 1975, n. 354)

formulato, ai sensi dell'art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, da:

T. E., nato a xxx il xxx, attualmente detenuto presso la CC di Vercelli;

ha emesso la seguente

O R D I N A N Z A

1. Con atto in data 16.07.14, il detenuto in epigrafe generalizzato ha proposto personalmente reclamo ai sensi dell'art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario), ritenendo violato, per effetto di condizioni detentive contrarie alla dignità della persona, l'art. 3 CEDU e chiedendo il risarcimento del danno esistenziale subito.
2. Nell'atto introduttivo, l'interessato riferisce di essere detenuto dal 15.05.12, limitandosi a domandare .
3. In via preliminare, si osserva che, nella fattispecie, l'interessato aziona, mediante lo strumento del reclamo ai sensi della disposizione dell'art. 35-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354, una pretesa risarcitoria, in relazione al ristoro del danno esistenziale asseritamente subito in relazione a violazioni dei propri diritti inerenti al trattamento penitenziario somministratogli nel corso della pregressa detenzione. Nella fattispecie, pertanto, non ha luogo di esplicitarsi la tutela "preventiva" e specifica prevista dalla legge penitenziaria (artt. 35-bis, 69, L. 354/75), bensì viene in rilievo unicamente il profilo risarcitorio, in senso civilistico, valutabile ai sensi degli artt. 2043 e 2051, c.c., in relazione al danno non patrimoniale che l'interessato afferma di avere patito a causa del comportamento dell'Amministrazione penitenziaria.
4. Così circoscritto il *thema decidendum* del caso che qui occupa, è preliminare all'esame del merito del reclamo la verifica della sua ammissibilità, con particolare riferimento al contenuto minimo che l'atto introduttivo deve rispettare, attesa la natura del ricorso risarcitorio azionato in forza della evocata disciplina di matrice penitenziaria.
5. Lo specifico rimedio risarcitorio azionabile ai sensi dell'art.35-ter, ord. penit., di fronte al giudice di sorveglianza è soggetto a un duplice presupposto, ben definito dall'architettura normativa.
6. Il ricorso è, anzitutto, testualmente collegato – nell'ipotesi disciplinata al comma 1 della norma in esame - alle situazioni indicate nell'art. 69, comma 6, lett. b), della medesima legge: ad un contesto, dunque, di accertata sussistenza di un pregiudizio afferente alla violazione del diritto fondamentale, quale sancito dall'art. 3 CEDU.

6.1. Il riferimento portato dalla nuova disciplina del rimedio risarcitorio alla disposizione della legge penitenziaria di cui all'art. 69, cit., costituisce un ulteriore limite alla competenza del magistrato di sorveglianza in relazione all'applicazione dello specifico rimedio risarcitorio in esame, poiché precisa per tabulas che la lesione accertata, per fondare una pronuncia di addebito a carico dell'Amministrazione penitenziaria suscettibile di risarcimento, deve consistere in un pregiudizio della posizione soggettiva del soggetto detenuto o internato (art. 69, comma 6, lett. b), ord. penit.).

6.2. Fuoriescono, pertanto, dal concetto di "attualità del pregiudizio" sia le eventuali violazioni al diritto convenzionale subite in relazione a detenzioni pregresse rispetto all'attuale vicenda esecutiva (sofferte, cioè, in forza di titoli esecutivi diversi da quello attualmente in esecuzione); sia le violazioni che, pur riferite a detenzione riferibile all'esecuzione in corso al momento della domanda, non siano tuttavia attuali poiché medio tempore venute meno (per l'intervento della magistratura o della stessa Amministrazione penitenziaria nell'esercizio della propria sfera di discrezionalità organizzativa).

6.3. Con riguardo a tale profilo, si osserva, inoltre, che l'"attualità" del pregiudizio deve sussistere sia al momento della presentazione del reclamo, fondando tale elemento l'interesse concreto ad agire dell'interessato, sia - ai sensi dell'art. 69, comma 6, lett. b), ord. penit. - al momento della decisione sul medesimo, poiché l'istituto del reclamo è elettivamente finalizzato ad assicurare quella (e solo quella) tutela urgente ed immediata che inerisce alla natura stessa della giurisdizione attribuita al magistrato di sorveglianza nella prospettiva delineata dalla Corte di Strasburgo con la sentenza Torreggiani: che è, appunto, insieme inibitoria e risarcitoria del danno che si è prodotto fino alla decisione del magistrato di sorveglianza. Solo in questi precisi termini, infatti, la collocazione del rimedio risarcitorio in esame appare coerente con la natura propria della giurisdizione attribuita alla magistratura di sorveglianza, che viene attivata nei limiti in cui si tratti di intervenire a riparare un pregiudizio in atto nei confronti di un soggetto detenuto o internato; laddove, nei casi in cui tale pressante esigenza non sussista, viene meno ogni valida ragione per derogare alla competenza generale in materia di risarcimento del danno assicurata dalla giurisdizione del giudice civile, che verrebbe a creare un foro speciale a privilegio esclusivo dei soggetti detenuti, che non pare rispondere, tra l'altro, al canone di uguaglianza di tutti i soggetti dell'ordinamento di fronte alla legge.

6.4. Da tale premessa sistematica, nitidamente disegnata dal testo normativo, deriva in definitiva che, in tutti i casi in cui la lesione da violazione dell'art. 3 CEDU non posseda le caratteristiche della attualità - nel senso sopra indicato - essa fuoriesce dall'ambito della competenza della magistratura di sorveglianza, per ricadere nella giurisdizione generale in materia risarcitoria affidata al giudice civile. Tale principio, affermato anche dal citato parere tecnico del C.S.M. al d.d.l. di conversione, distribuisce, in definitiva, la competenza tra giudice di sorveglianza e giudice civile sulla base dell'attualità del pregiudizio subito, ed appare coerente con la finalità perseguita dal compendio dei rimedi "preventivi-compensativi" approntato dal legislatore agli artt. 35-bis e 35-ter, ord. penit., e con il risarcimento differenziato sul binomio riduzione di pena/ristoro pecuniario, secondo che il pregiudizio derivante dalle condizioni detentive sia tuttora attuale (è giustificata, invero, la parziale rinuncia all'esecuzione della pena qualora sia accertato giudizialmente che quest'ultima si sta eseguendo in condizioni inumane e degradanti), ovvero che il pregiudizio stesso sia nel frattempo cessato (in questa ipotesi non vi è ragione alcuna per ridurre la pena ancora da espiare, la cui esecuzione resta sotto ogni profilo legittima, e si fa luogo al risarcimento monetario per il danno pregresso).

7. In secondo luogo, attesa la natura civilistica dell'azione esperibile ai sensi dell'art. 35-ter, ord. penit., deve ritenersi che in capo all'interessato non sussista un mero onere di allegazione delle circostanze di rilievo ai fini della decisione giudiziale; bensì che gli incomba una ben precisa e

completa indicazione degli elementi di fatto e di diritto che intende porre a fondamento della pretesa risarcitoria. Tale onere è, infatti, coerente con la strutturazione della procedura e funzionale sia all'esplicarsi – nella cornice giuridico-fattuale disegnata dall'atto introduttivo del giudizio – dell'attività istruttoria di cui agli artt. 666, comma 5 cod. proc. pen. e 185, disp. att. cod. proc. pen.; sia all'esercizio del diritto di difesa dell'Amministrazione penitenziaria convenuta, la quale ha il diritto di conoscere con esattezza le contestazioni che sono mosse al suo operato al fine di predisporre un'adeguata linea difensiva nel rispetto di tutte le garanzie del procedimento civile in tema di assunzione delle prove e della tutela del contraddittorio.

8. In definitiva, affinché il ricorso risarcitorio possa radicarsi presso il giudice di sorveglianza, è necessario che il pregiudizio allegato consista in una violazione dell'art. 3 CEDU attualmente in essere e che l'interessato deduca fin dall'atto iniziale della procedura le circostanze di fatto e gli elementi di prova posti a fondamento della pretesa risarcitoria azionata.

9. Nel caso di specie, l'atto introduttivo non assolve ad alcuno dei presupposti sopra richiamati.

10. Non è, anzitutto, dedotta l'attualità del pregiudizio subito ai sensi dell'art. 3 CEDU.

11. Non sono, inoltre, allegati elementi di fatto a sostegno della sussistenza del pregiudizio asseritamente sofferto.

12. L'art. 666, comma 2, c.p.p., stabilisce che l'istanza è inammissibile quando risulta manifestamente infondata "per difetto delle condizioni di legge", per tali dovendosi intendere tanto le "condizioni di ammissibilità" (requisiti formali e processuali necessari per procedere all'esame del merito) quanto le "condizioni di merito" (requisiti necessari per l'accoglimento della domanda). Ne consegue che i requisiti minimi che la domanda deve contenere – a pena di inammissibilità – coincide con l'allegazione delle condizioni di merito per l'accoglimento della domanda, e l'assolvimento dei requisiti formali e processuali necessari per procedere all'esame del merito (quali la determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a sostegno della medesima).

13. Nella fattispecie, l'atto di ricorso è totalmente privo dei sopra indicati requisiti, conseguendone, pertanto, l'inammissibilità del reclamo come formulato dall'interessato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 14-ter, 35, 69 della L. 26 luglio 1975, n.354;

Acquisito il parere del P.M.,

DICHIARA INAMMISSIBILE

il reclamo.

Manda la Cancelleria per quanto di competenza.

Vercelli, così deciso il 24 settembre 2014.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA (dott. Fabio FIORENTIN)